

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1269

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MUSSOLINI

Misure urgenti sul finanziamento illecito dei partiti

*Presentata il 9 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti vicende di scandali e corruzione che hanno investito le pubbliche amministrazioni di diverse città del Paese, squalificando ulteriormente la classe politica italiana, impongono una seria e decisa riflessione sulla cosiddetta questione morale ma, soprattutto, sottolineano la forte esigenza di leggi che siano in grado sia di arginare sia di porre fine a questi fenomeni, e di porre rimedio ai guasti — soprattutto a quelli di carattere economico — che queste manifestazioni del degrado politico provocano.

Con la presente proposta di legge che sottoponiamo all'analisi del Parlamento, il MSI-destra nazionale intende rimediare a quella vera e propria aberrazione giuridica per la quale — anche una volta accertate in via definitiva le responsabilità di persone private o di pubblici ufficiali in reati di corruzione e accertate anche l'entità delle « tangenti » illecitamente rice-

vute a vantaggio di un partito politico — lo Stato non riesce quasi mai a recuperare le somme in questione.

Questo in quanto, sotto il profilo giuridico, è estremamente difficile individuare il danno — soprattutto il « danno erariale » — che la corruzione arreca allo Stato e quindi quantificarlo economicamente. È difficile, cioè, dimostrare che i soldi illecitamente ricevuti dal privato cittadino o dal pubblico ufficiale costituiscono, in un secondo tempo, un onere a carico delle casse pubbliche.

In questo senso — articolo 1 — si chiede di dare la possibilità al pubblico ministero — in ogni stato e grado del processo di merito e in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti — di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dei partiti politici così finanziati, anche presso terzi, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. Il

giudice — comma 2 — se accoglie la richiesta emette il provvedimento, e procede alla trascrizione del sequestro conservativo. Infine — comma 3 — si demanda alla Presidenza della Camera dei deputati, che è competente per l'erogazione dei finanziamenti pubblici ai partiti, ai sensi della legge 2 maggio 1974 n. 195, la custodia dei beni o delle somme sequestrate.

Inoltre — articolo 2, comma 1 — gli importi illegittimamente erogati ancorché non garantiti dal sequestro applicato l'indice di rivalutazione, devono essere scomputati dai contributi annuali versati ai partiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dai contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui all'articolo 2 della stessa legge, a partire dall'anno immediatamente successivo a quello dell'accertamento.

Qualora poi — comma 2 — l'ammontare dell'importo accertato sia superiore a quello di cui al finanziamento, si procederà parimenti per le somme residue negli

anni successivi sino all'integrale soddisfacimento, anche delle spese.

Infine, alla pronuncia irrevocabile di condanna — articolo 3 — il giudice procede a svincolare a favore dell'erario le somme sottoposte a sequestro e, per quanto riguarda i beni immobili, demandando al giudice competente per la vendita dei beni sequestrati, che procederà secondo le forme prescritte del codice di procedura civile.

Particolarmente significativo è l'articolo 4 del testo proposto, perché, al fine di dare un chiaro ed evidente segnale di moralizzazione, si vincola il Ministro del tesoro, in sede di stesura del bilancio annuale di previsione dello Stato, ad indicare a quali capitoli di bilancio sono state imputate le somme acquisite dallo Stato in forza dei procedimenti previsti dall'articolo 3. In altre parole, a dichiarare quale uso intenda fare lo Stato del denaro recuperato in processi per reati di corruzione e in materia « tangenti ».

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da fare fondatamente supporre l'avvenuta erogazione, sotto qualsiasi forma, di finanziamenti o contributi in contrasto con la legge 2 maggio 1974, n. 195, a favore di partiti politici da parte di privati cittadini e pubblici ufficiali, enti privati ed enti pubblici, società e qualsiasi altra persona giuridica, anche da parte di non residenti nel territorio dello Stato, può chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di pertinenza dei partiti politici così finanziati, anche presso terzi, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, sino alla concorrenza dell'ammontare rivalutato dei finanziamenti o contributi illecitamente ricevuti.

2. Il giudice, se accoglie la richiesta, emette il provvedimento e procede alla trascrizione del sequestro conservativo.

3. Custode dei beni o delle somme sequestrate è il Presidente della Camera dei deputati.

## ART. 2.

1. Gli importi illegittimamente erogati, ancorché non garantiti dal sequestro, applicato l'indice di rivalutazione, devono essere detratti dai contributi annuali versati ai partiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dai contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui all'articolo 2 della citata legge n. 195 del 1974, a partire dall'anno immediatamente successivo a quello dell'accertamento.

2. Qualora l'ammontare dell'importo accertato sia superiore a quello del finan-

ziamento, si procederà parimenti per le somme residue negli anni successivi sino ad integrale soddisfazione, anche per le spese.

ART. 3.

1. Quando vi sia una pronuncia irrevocabile di condanna, il giudice svincola le somme sottoposte a sequestro a favore dell'Erario e, per quanto riguarda i beni immobili, ne demanda la vendita al giudice competente, che procede secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

ART. 4.

1. In sede di redazione del bilancio annuale di previsione dello Stato, il Ministro del tesoro deve indicare a quali capitoli di bilancio sono state imputate le somme acquisite dall'Erario ai sensi dell'articolo 3.